

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24797 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 26/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22173/2024 R.G. proposto da:

Marine Investimenti Sud S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Migliarini
-ricorrente-

contro

Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 1499/2024 depositata il 04/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1499/2024, depositata in data 4/3/2024, la CGT di II grado del Lazio rigettava l'appello proposto da Marine Investimenti Sud

S.r.l. avverso la sentenza n. 1822/2022 con la quale la CTP di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 1939 relativo all'IMU 2016.

La Corte regionale argomentava la sussistenza del suddetto obbligo tributario in capo alla contribuente, in quanto, *"come correttamente statuito dalla CTP le unità immobiliari soggette ad imposizione IMU con l'avviso di accertamento controverso risultano dalla visura catastale prodotta agli atti del giudizio di proprietà della COGEIM S.r.l., società cessata per fusione per incorporazione nella Marine Investimenti Sud S.r.l."*, la quale, in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici, aveva assunto, ex art. 2504-bis c.c., anche gli obblighi tributari già facenti capo alla incorporata. Argomentava, inoltre, l'irrilevanza dell'assunto dell'appellante secondo cui la proprietà dei cespiti tassati nel 2014 non era di proprietà della predetta ma del comune di Roma (che, dopo averli espropriati in virtù di decreto prefettizio annullato, non aveva provveduto alla loro retrocessione nonostante la sentenza del Tribunale di Roma n. 18810/2014), in quanto la mancata retrocessione dei cespiti non aveva trovato adeguato supporto nella produzione documentale in atti. In particolare, non era stata dimostrata né la esistenza di un verbale di immissione in possesso successivo al decreto prefettizio di esproprio poi annullato né la persistente disponibilità o meno dei cespiti in questione in capo all'espropriata, sicché la contribuente non era riuscita a fornire compiuta prova della erroneità delle risultanze catastali sulla scorta delle quali Roma Capitale aveva emesso l'avviso di accertamento.

2. Avverso la sentenza della CGT di II grado del Lazio proponeva ricorso per cassazione la Marine Investimenti Sud S.r.l..

3. Roma Capitale resisteva con controricorso.

4. Il Giudice delegato formulava proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c..

5. La contribuente si opponeva alla suddetta proposta, chiedendo la decisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e depositava memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la *"violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1, n. 5) c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019"*. All'uopo evidenzia che la sentenza n. 18810/2014 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, proverebbe che gli immobili tassati *"erano in realtà sempre rimasti nella titolarità del Comune di Roma, anche in quanto mai retrocessi alla "Marine Investimenti"*, la quale sarebbe mera titolare del diritto, accertato dalla sentenza, alla retrocessione di detti immobili a fronte del pagamento dell'importo ivi quantificato. Evidenzia la ricorrente che proprio la condanna del comune alla retrocessione degli immobili proverebbe che essi *"erano ancora nella titolarità del Comune di Roma, come tale obbligato alla retrocessione"*, la quale, invero, nemmeno era stata contestata dall'Ente, al pari della circostanza che la contribuente non fosse mai stata nel possesso degli immobili.

Posto che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo nel caso dell'omesso esame di un fatto storico, nella sua accezione naturalistica, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., tra le altre, Cass. n. 3023/2026; Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2961/2025; Cass., n. 3562/2026), pur volendo individuarsi la circostanza fattuale pretermessa nella mancata consegna alla contribuente dei cespiti, disposta con la sentenza n. 18810/2014 del Tribunale di Roma (come rimarcato nella memoria illustrativa), il motivo è inammissibile, per la dirimente preclusione, già preliminarmente rilevata nella proposta di definizione accelerata, costituita dalla *"cd. doppia conforme"*.

A tal proposito, va rilevato che il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348 - ter, quinto comma, c.p.c. - applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, norma mantenuta, anche dopo l'abrogazione disposta dall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023, dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149/2022, quale modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della l. n. 197/2022 - non consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Ed invero, in presenza di una cd. doppia conforme, il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multis, Cass., n. 21565/2026; Cass., n. 22748/2025; Cass., n. 5881/2025; Cass., n. 5445/2025; Cass., n. 17782/2024; Cass., n. 5947/2023; Cass., n. 10644/2022).

Tale onere non risulta, però, assolto dalla contribuente, la quale, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, non ha indicato nel ricorso le differenti ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito, nemmeno rappresentando detta diversità, la quale non può considerarsi dedotta solo in ragione della mera esposizione dei contenuti della sentenza di primo grado e di secondo grado. Tantomeno la carenza originaria del ricorso introduttivo può ritenersi emendabile mediante la prospettazione postuma, effettuata per la prima volta nella proposta di

definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., della diversità delle *rationes decidendi* su cui si fonderebbero le due pronunce, sia in quanto si tratta di un vizio "genetico" del ricorso, sanzionato con l'inammissibilità, perciò non sanabile successivamente, sia in quanto detta prospettazione risulta in concreto infondata. La sentenza d'appello infatti ha rilevato preliminarmente la correttezza della statuizione della CTP, laddove quest'ultima ha argomentato la soggettività passiva tributaria della ricorrente sulla scorta della intervenuta incorporazione, per fusione, della società intestataria catastale degli immobili tassati. Ha poi disatteso il principale motivo di gravame dell'appellante, ritenendo non fornita la prova della erroneità delle risultanze catastali e quindi dell'assenza del diritto di proprietà in capo all'individuato soggetto passivo ai fini IMU. La CGT di II grado ha, perciò, preliminarmente confermato pienamente ed espressamente la pronuncia di primo grado, rilevandosi, quanto alle ulteriori argomentazioni svolte per superare i motivi d'appello, che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 22601/2022; Cass., n. 7724/2022).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione (non essendo stato svolto ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata relativamente alla statuizione sulle spese), nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.305,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 4.305,00 euro, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente al versamento della somma di 3.000 euro, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI